

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Difesa)

### 58° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Vice Presidente **PELIZZO**

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra » (1914):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 580, 581
GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	581
NICCOLI, relatore alla Commissione . . . . .	580

##### Discussione e rinvio:

« Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (1931) (D'iniziativa del deputato Iozzelli) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	582, 583, 584
----------------------	---------------

GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa . . . . .	583
ZENTI, relatore alla Commissione . . . . .	582, 583, 584

*La seduta ha inizio alle ore 10,50.*

*Sono presenti i senatori: Albarello, Bera, Bernardinetti, Berthet, Burtulo, Carucci, Di Vittorio Berti Baldina, Morandi, Niccoli, Pelizzo, Tanucci Nannini e Zenti.*

*A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Tessitori e Segni sono sostituiti rispettivamente dai senatori Bartolomei e De Vito.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guadalupi.*

*ALBARELLO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**IN SEDE DELIBERANTE****Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

« **Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra** » (1914)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 25 maggio 1962, n. 417, relativamente al trattamento di quiescenza degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra ».

Comunico che sul predetto disegno di legge le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere favorevole.

Prego il senatore Niccoli di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**NICCOLI, relatore alla Commissione.** Il disegno di legge in discussione è inteso a sanare una sperequazione che, rispetto ad altri ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo per mutilazioni o invalidità di guerra, si è venuta a determinare a danno di quelli, fra loro, che cessarono dal servizio anteriormente alla promulgazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

Come è noto, la legge 25 maggio 1962, n. 417, all'articolo 2, ha stabilito che l'ufficiale il quale cessi o sia cessato dal servizio permanente per età ovvero per ferite, lesioni o infermità e sia o sia stato collocato nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo di tempo corrispondente a quello stabilito come durata massima dell'ausiliaria, ha diritto alla riliquidazione della pensione computando gli aumenti biennali di stipendio relativi al periodo stesso.

La stessa legge n. 417, all'articolo 3, stabiliva che agli ufficiali, i quali al 1° gennaio 1962 avessero già compiuto nella riserva o in congedo assoluto il suddetto periodo massimo previsto per la permanenza nella posizione di ausiliaria, e ai loro aventi causa, la pensione venisse riliquidata in base alle nor-

me della legge stessa, con effetto dalla data del 1° gennaio 1962.

Questi benefici non hanno potuto essere integralmente concessi agli ufficiali i quali per effetto di mutilazioni o invalidità derivanti dalla guerra 1940-45 cessarono dal servizio anteriormente alla emanazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.

Questo decreto, infatti, nel concedere a detti ufficiali uno speciale trattamento economico, disponeva all'articolo 4 che il tempo intercorso dal giorno del collocamento nella riserva od in congedo assoluto o della dispensa dal servizio o del collocamento in riforma od a riposo fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, e cioè fino al 4 gennaio 1949, fosse considerato come servizio permanente effettivo, esclusa la corresponsione di assegni arretrati.

Ora, nell'applicazione della legge n. 417, per la concessione dei benefici da essa previsti, è stata considerata la data di effettivo collocamento in congedo. Ne è risultato così che, a causa della disposizione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 1472 (il quale, ripeto, prescriveva che il periodo di tempo intercorso tra la data di cessazione dal servizio e il 4 gennaio 1949 si considerasse come servizio permanente effettivo, esclusa in ogni caso la corresponsione di arretrati) gli ufficiali cessati dal servizio permanente per le ragioni già dette anteriormente al 4 gennaio 1949 hanno goduto di un beneficio inferiore a quello accordato a tutti gli altri ufficiali.

Il disegno di legge in discussione mira a sanare tale situazione. Per conseguire questo scopo esso prescrive, all'articolo 1, che « ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 25 maggio 1962, n. 417, gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per servizio di guerra durante il conflitto 1940-45 anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considerano cessati dal servizio permanente sotto tale data ».

Sarà opportuno chiarire che il presente disegno di legge mira a consentire la riliquidazione della pensione a favore degli ufficiali interessati con i benefici previsti dalla legge

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

n. 417, ma computandola sulla base dello stipendio che i destinatari avrebbero percepito qualora fossero rimasti in servizio fino al 4 gennaio 1949. Naturalmente, resta esclusa la corresponsione di qualsiasi arretrato per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e il 4 gennaio 1949.

All'onere relativo, previsto in lire 4.300.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972, si farà fronte mediante una riduzione di pari importo, per ogni anno, dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Sul disegno di legge sono stati richiesti i pareri della 1<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 6<sup>a</sup> Commissione. Il parere della 6<sup>a</sup> Commissione (richiesto perchè il provvedimento interessa anche ufficiali della Guardia di finanza) non è pervenuto, ma la nostra Commissione potrà prescindere perchè i termini regolamentari sono già scaduti. I pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione sono invece favorevoli, anche se quest'ultima ha fatto alcune osservazioni meramente formali sulla formulazione dell'articolo 2.

Da quanto ho esposto, risulta evidente che il disegno di legge mira a sanare una sperequazione verificatasi a danno di ufficiali particolarmente benemeriti, cioè di quelli che dovettero lasciare il servizio effettivo proprio per effetto di invalidità o di infermità contratte in guerra.

Il relatore perciò, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, si augura vivamente di trovare concorde nella sua valutazione positiva l'intera Commissione della difesa.

**P R E S I D E N T E .** Ringrazio il senatore Niccoli per la sua ampia ed esauriente relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**G U A D A L U P I ,** *sottosegretario di Stato per la difesa.* Ringrazio il senatore Niccoli della precisa e chiara relazione e mentre dichiaro di rimettermi alla relazione introduttiva che accompagna il disegno di legge,

accetto le osservazioni fatte dalla Commissione bilancio, che sono di pura forma e non incidono nel merito dell'articolo 2, relativo alla copertura dell'onere annuo previsto per l'applicazione del provvedimento, con il quale — come è stato detto — si dispone una sanatoria per dare luogo alla restituzione a taluni ufficiali di un beneficio che, allo stato, risulta inferiore a quello concesso ad altri ufficiali che si trovavano in simili condizioni.

Ringrazio il senatore Niccoli che, svolgendo per la prima volta la funzione di relatore in questa Commissione, ci ha consentito di apprezzare il suo stile e la sua serietà nel riferire.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 25 maggio 1962, n. 417, gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per servizio di guerra durante il conflitto 1940-45, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, si considerano cessati dal servizio permanente sotto tale data.

(*E approvato*).

#### Art. 2.

All'onere annuo di lire 4.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte negli anni finanziari 1971 e 1972 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4ª COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

In base ai suggerimenti della Commissione bilancio, il primo comma dell'articolo 2 andrebbe così formulato:

« All'onere annuo di lire 4.300.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte negli anni finanziari 1971 e 1972 mediante riduzione dei fondi iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

**« Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda » (1931), d'iniziativa del deputato Iozzelli (Approvato dalla Camera dei deputati)**

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda », d'iniziativa del deputato Iozzelli, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ne do lettura:

#### *Articolo unico.*

I capitani maestri di scherma dell'esercito e della guardia di finanza in servizio permanente effettivo alla data del 28 ottobre 1961 sono promossi al grado di maggiore con decorrenza dal giorno del collocamento in ausiliaria.

Prego il senatore Zenti di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

Z E N T I , *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, sia pure in diversa stesura, ebbe una sua prima edizione nel corso della IV legislatura. Allora non passò per il parere contrario del Governo ed anche per una certa indifferenza dei commissari. È stato ripresentato dal deputato Iozzelli oltre tre anni or sono, precisamente il 10 settembre 1968, ed approvato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati il 6 ottobre 1971.

Se permettete il doppio diminutivo, lo definirei una microleggina, anche per una riserva di cui parlerò più innanzi.

In breve, i maestri di scherma hanno operato fino ad alcuni anni fa nell'Esercito e nella Guardia di finanza; erano una ventina ed hanno tutti raggiunto il grado di primo capitano. Di questi venti maestri di scherma 19 sono stati collocati prima in ausiliaria e poi in riserva; uno è in posizione di ausiliaria, ma trattenuto in servizio.

La proposta di legge n. 382, d'iniziativa del deputato Iozzelli, consistente in un articolo unico, prevedeva in origine la promozione dei primi capitani, maestri di scherma, al grado di maggiore, *sic et simpliciter*, senza fissare una decorrenza, in analogia con quanto previsto dalla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, a favore dei direttori dei Corpi musicali delle Forze armate. La Commissione difesa della Camera dei deputati ha emendato il testo originario limitando il beneficio ai capitani maestri di scherma in s.p.e. alla data del 28 ottobre 1961 (la stessa data di entrata in vigore della legge n. 1163 del 1961, riguardante i direttori dei Corpi musicali delle Forze armate) e stabilendo che tale beneficio, la promozione cioè al grado di maggiore, decorre dal giorno del collocamento in ausiliaria.

L'onorevole Iozzelli afferma, peraltro, nella relazione introduttiva alla sua proposta di legge, che l'onere per lo Stato sarebbe del tutto irrisorio. Ma anche il concetto di irrisorietà, ahimè, è del tutto soggettivo. È vero che il primo capitano percepisce gli emolumenti

di maggiore, ma è altrettanto vero che l'indennità di ausiliaria, l'indennità di riserva e lo stesso trattamento di quiescenza sono di diversa misura per i gradi di primo capitano e di maggiore. Come è vero, infine, che il quarto comma dell'articolo 81 della Carta costituzionale impone che siano indicati i mezzi per far fronte ad ogni legge che rechi nuove o maggiori spese, non importa di quale entità.

A questo punto, quale relatore, debbo rappresentare le mie perplessità in ordine alla mancanza, nel disegno di legge in discussione, di uno specifico articolo relativo alla copertura finanziaria. Suppongo che per questo stesso motivo la Commissione bilancio del Senato abbia espresso parere contrario. Nè sembra facile quantificare la maggiore spesa che si andrebbe a sostenere, ove si consideri che la decorrenza della promozione a maggiore decorrerebbe dal giorno del collocamento in ausiliaria, cui seguirebbe il collocamento nella riserva, con trattamenti sempre differenziati e con decorrenze diverse per ciascuno degli interessati.

Esprimo, quindi, il dubbio che l'onere non sia del tutto irrisorio. Per questi motivi chiedo all'onorevole Presidente se non convenga accertare preliminarmente l'entità effettiva del maggior onere che si determinerebbe, integrando conseguentemente il disegno di legge con un articolo relativo alla copertura.

**PRESIDENTE.** Qual è il suo parere sul merito del disegno di legge?

**ZENTI, relatore alla Commissione.** Il disegno di legge, composto di un solo articolo, che riguarda la promozione a maggiore dei capitani maestri di scherma dal giorno del loro collocamento in ausiliaria, non prevede la copertura. Nella relazione che accompagna il disegno di legge dell'onorevole Iozzelli si dice, come ho già fatto notare, che l'onere è irrisorio come entità, ma ritengo che il Ministero della difesa non sia dello stesso avviso. Comunque, indipendentemente dall'entità della spesa, che qui interessa relativamente, io credo che sia buona norma di sistematica legislativa, anche in ossequio al disposto dell'articolo 81 della Co-

stituzione, inserire nel disegno di legge un articolo riguardante la copertura.

**PRESIDENTE.** Sono pienamente d'accordo e apprezzo il rilievo del relatore. Comunque la mia domanda riguardava il merito del disegno di legge. Riteniamo, cioè, che questo provvedimento meriti la nostra approvazione, data anche la singolarità della proposta che viene fatta?

Se la richiesta di rinvio presentata in sostanza dal relatore venisse accolta dalla Commissione, sarei ben lieto di accedervi, purchè il rinvio non comprometta anche l'esame di merito del provvedimento. Potremmo, quindi, rinviare il seguito della discussione del disegno di legge, lasciando aperto però l'esame di questo aspetto sul quale abbiamo delle perplessità.

Dichiaro aperta la discussione.

**GUADALUPI, sottosegretario di Stato per la difesa.** Per essere coerente con la posizione assunta presso l'altro ramo del Parlamento, dinanzi alle Commissioni difesa e bilancio della Camera dei deputati, dal mio collega, onorevole Lattanzio, che in quella sede rispetto a questo disegno di legge per effetto di delega rappresentava l'onorevole Ministro, desidero spiegare i motivi del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio della Camera su di un emendamento sostitutivo dell'articolo unico, che è poi il testo sul quale oggi si discute, e precisare, inoltre, come esso non comporti alcun onere finanziario.

Per quanto riguarda tale aspetto, alla Camera dei deputati è stato detto che i beneficiari del disegno di legge in discussione usufruiscono già del trattamento economico corrispondente al grado di maggiore, in virtù del decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 19. La Commissione bilancio della Camera dei deputati, per quanto riguarda l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, in data 28 settembre del 1971, su proposta del relatore, sulla quale ha manifestato il suo consenso il sottosegretario Lattanzio, ha deliberato di esprimere parere favorevole, mentre la Commissione bilancio del Senato ha ritenuto di esprimere il suo parere senza

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

58° RESOCONTO STEN. (17 novembre 1971)

interpellare il rappresentante del Ministero della difesa che, tra l'altro, rispetto a questo disegno di legge, ove fosse stato presente, per ragioni di coerenza avrebbe dovuto manifestare pensiero analogo a quello in precedenza esposto.

In questa sede ho il dovere di chiarire che la posizione assunta dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento era emersa in linea del tutto straordinaria perchè, in buona sostanza, appare chiaro che un provvedimento di questo genere è non dico una « microleggina », ma addirittura una « microfotografia ».

Non so se il parere contrario della Commissione bilancio del Senato sia stato esclusivamente determinato dal fatto che nell'articolo unico del disegno di legge non si fa menzione della copertura; d'altra parte il relatore, senatore Zenti, ha giustamente posto una questione di principio, davanti alla quale mi inchino, nel senso che, poichè è doveroso rispettare per tutte le leggi dello Stato il principio di cui al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, si rende indubbiamente opportuno il rinvio del segui-

to della discussione ad altra seduta. In tale sede potranno, eventualmente, chiarirsi le preoccupazioni oggi manifestate.

**Z E N T I**, *relatore alla Commissione.*  
Mi permetto di rivolgere all'onorevole Sottosegretario l'invito a voler accertare l'esistenza dell'onere finanziario derivante dall'applicazione di questo provvedimento ed il suo presumibile ammontare, in modo che — ove la Commissione esprimesse parere favorevole sul merito del provvedimento stesso — sia possibile integrarlo con un articolo che preveda la copertura finanziaria.

**P R E S I D E N T E**. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,25.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore generale DOT. BRUNO ZAMBIANCHI